**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** **Roma - Sabato, 31 gennaio 1931 - Anno IX** **Numero 25**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

**La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.**

***In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.*** I fascicoli non reclamati entro il mese **successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

---

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI:** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO.** — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

---

**Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».**

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 197.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 37.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 198.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 38.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 199.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 39.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1027, che accorda l'esenzione daziaria per i cascami di cotone cosidetti « linters » greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1027, che accorda l'esenzione daziaria per i cascami di cotone cosidetti « linters » greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 200.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1844.

**Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 42, 43, 56, 82 e quelli dal 128 al 134. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 21. — È sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto, gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente:
« Art. 29. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 37 (già 36). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, con il n. 35, l'insegnamento di « Fonti del diritto antico e medioevale ».

Art. 43 (già 44). — È sostituito con il seguente:
« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 37 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 20 tanto se egli aspiri alla laurea in giurisprudenza, tanto se aspiri alla laurea in scienze economiche, sociali e politiche. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve, in ogni caso, essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà.
Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie ».

Art. 46 (già 47). — Nell'elenco delle materie della Scuola di perfezionamento in diritto romano è aggiunto l'insegnamento di: « Fonti del diritto antico e medioevale ».

Art. 54 (già 55). — Il primo comma è sostituito con il seguente:
« Gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia, trascorso il primo biennio comune, si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi di laurea, nelle sei sezioni seguenti:
di filologia classica;
di filologia romanza;
di lingue e letterature straniere moderne, suddivisa in due gruppi:
*A*) per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura inglese o tedesca;
*B*) per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura francese o spagnuola;
di storia e geografia, suddivisa in tre gruppi:
*A*) per la laurea in lettere con dissertazione di storia antica;
*B*) per la laurea in lettere con dissertazione di storia moderna;

*C*) per la laurea in lettere con dissertazione di geografia;
di filosofia;
di filosofia e storia ».

Art. 55 (già 57). — È sostituito con il seguente:

« Lo studente, che segue l'ordine di studi consigliato dalla Facoltà in un determinato anno, ha il diritto di continuarlo negli anni successivi anche se la Facoltà creda di modificarlo ».

Art. 56 (già 58). — Il primo comma è così modificato:

« Lo studente, che non segua l'ordine di studi consigliato dalla Facoltà col manifesto degli studi dell'anno in cui si è iscritto, dovrà, per presentarsi agli esami di laurea, aver sostenuto:

*a*) nel primo biennio tre esami su corsi biennali e sei su corsi annuali;

*b*) nel secondo biennio, oltre all'esame di cultura per l'ammissione alla sezione scelta: per le sezioni di filologia classica, filologia romanza, lingue e letterature straniere moderne, otto esami su corsi annuali; per le sezioni storico-geografica e di filosofia, nove esami su corsi annuali.

Lo studente può sempre sostituire due esami annuali con un esame biennale e può rinnovare nel secondo biennio le iscrizioni ai corsi seguiti nel primo biennio.

Gli esami di lingue straniere debbono essere sempre accompagnati dalla frequenza al rispettivo lettorato ».

Art. 66 (già 68). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Nel primo comma sono soppresse le parole « e non continuati nel secondo »;

II. La lettera *b*) viene sdoppiata nelle due seguenti:

« *b*) per la Sezione di filologia romanza un esame di cultura su questo gruppo di materie: lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura latina, storia moderna;

*c*) per la Sezione di lingue e letterature straniere moderne un esame di cultura su questi gruppi di materie: per il gruppo *A*): lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, letteratura inglese o tedesca; per il gruppo *B*): lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, letteratura francese o spagnuola ».

In conseguenza di tale sdoppiamento le lettere successive vengono modificate in *d*), *e*), *f*).

Art. 80 (già 83). — È sostituito con il seguente:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami, durante il corso universitario, in non meno di 22 materie, il cui insegnamento abbia durata almeno annuale ».

Art. 105 (già 108). — Nell'elenco degli istituti, laboratori e gabinetti scientifici annessi alla Facoltà di scienze, la dicitura del numero 10 « biblioteca matematica » è modificata in quella di « Istituto di matematica ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 106. — L'Istituto matematico ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di matematica.

L'attività dell'Istituto consiste in esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopraindicato.

L'Istituto di matematica ha un Consiglio direttivo costituito dai professori di ruolo della Facoltà che impartiscono insegnamenti di matematica ed è presieduto da un direttore nominato in seno al Consiglio della Facoltà stessa.

Il direttore resta in carica due anni e può essere confermato.

All'attività dell'Istituto possono partecipare gli studenti iscritti ai corsi del secondo biennio della Facoltà ed anche estranei che si interessano agli studi di matematica, previa autorizzazione del direttore.

Il Consiglio direttivo può stabilire una contribuzione annuale di frequenza, che sarà approvata dalla Facoltà e dal Consiglio di amministrazione.

All'Istituto rimane annessa la biblioteca di matematica ed è affidato il materiale didattico, destinato ai corsi di matematica ».

Art. 127 (già 136). — Il primo comma ed i primi tre capoversi sono sostituiti con i seguenti:

« Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più materie in esso indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33 e i corsi di elettrotecnica e di idraulica della Regia scuola di ingegneria;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1 a 4, 9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica tecnica ed elettrotecnica della Regia scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno;

per la laurea mista in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della Regia scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno ».

In fine dell'articolo, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

« In ogni caso lo studente, nel sostituire materie indicate come biennali o triennali nei piani di studio consigliati dalla Facoltà, deve scegliere per ciascuna di esse almeno due o rispettivamente tre materie annuali ».

Art. 128 (già 137). — È sostituito con il seguente:

« Gli studenti, iscritti al biennio propedeutico per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria, ove non seguano il piano di studi proposto dalla Facoltà, devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 ».

Art. 147 (già 156). — È sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma in farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno dieci materie scelte fra quelle elencate negli articoli 140 e 141 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 146 (lettera *a*).

Il 4° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola, frequentare qualche corso ».

Art. 148 (già 157). — È sostituito con il seguente:

« Per conseguire la laurea in chimica e farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate negli articoli 140 e 141 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 146 (lettera *b*).

Il 5° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favo-

evole del Consiglio della Scuola, frequentare qualche orso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 110.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione **201.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1845.**
**Modifiche allo statuto della Regia università di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, e 31 ottobre 1929, n. 2482;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della predetta Università;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato con Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2233, 20 settembre 1928, n. 2265, e 31 ottobre 1929, n. 2482, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 19, 26, 35, 53, 55, 57. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. La denominazione « Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale » è modificata in quella di « Facoltà di scienze ».

II. Dopo l'indicazione « Facoltà di scienze » è aggiunto quanto segue:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi ».

III. La denominazione della Scuola di perfezionamento « nelle malattie del ricambio » è modificata in quella di « malattie del ricambio e dell'apparato digerente ».

IV. La denominazione della Scuola di perfezionamento in odontoiatria » è modificata in quella di « odontoiatria e protesi dentale ».

V. Dopo l'ultimo comma è aggiunto:

« Alla Facoltà di scienze è annessa una Scuola di perfezionamento in matematiche applicate ».

Art. 2. — All'elenco delle lauree che l'Università conferisce sono aggiunte le seguenti:

« in fisica applicata (dopo 4 anni di corso);
in matematica e fisica applicate (dopo 4 anni di corso) ».

Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 13. — Il piano degli studi consigliato da ciascuna Facoltà per il conseguimento delle singole lauree sarà comunicato agli studenti col manifesto annuale ».

Art. 17 (già 16). — È sostituito con il seguente:

« Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Art. 19 (già 18). — La denominazione degli insegnamenti di « diritto ecclesiastico » e di « diritto corporativo e legislazione sindacale e del lavoro » di cui ai numeri 10 e 23, è modificata, rispettivamente, in quella di:

« 10. diritto canonico ed ecclesiastico;
23. diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro ».

È soppresso l'insegnamento di cui al n. 22 « istituzioni di diritto penale e sociologia criminale ».

È istituito ed è collocato allo stesso n. 22 l'insegnamento di « diritto coloniale ».

Art. 20. — Il 1° comma è modificato come segue:

« Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato dalla Facoltà sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 19 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione, però, che il numero delle materie non sia inferiore a 18 ».

Art. 23. — Sono soppresse le parole: « di diritto e procedura penale » e « di istituzioni di diritto penale ».

Dopo l'art. 23 è inserito, con il relativo programma, il seguente:

« *Corso di perfezionamento in studi sindacali e corporativi.*

Art. 24. — Il corso ha per iscopo di perfezionare i laureati nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano e dare ad essi la preparazione specifica per gli uffici direttivi della organizzazione sindacale e corporativa.

Art. 25. — Tale corso comprende i seguenti insegnamenti:
diritto sindacale e corporativo;
legislazione del lavoro;
statistica economica;
economia corporativa;
pratica sindacale.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni pratiche.
Il corso è annuale.

Art. 26. — Al corso possono essere iscritti soltanto i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali.

Art. 27. — Agli iscritti che abbiano frequentato il corso e superato gli esami nelle singole materie e quello di diploma, sarà conferito un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario ».

Art. 29 (già 25). — È sostituito con il seguente:

« Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato dalla Facoltà sostituendo ad una o più fra le

materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 28 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero minimo delle materie non sia inferiore a 13 e alle condizioni enumerate nei commi secondo e terzo dell'art. 20 ».

Art. 37 (già 34). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. La denominazione dell'insegnamento di cui al numero 5 « anatomia umana normale sistematica, istologia, embriologia (biennale) » è modificata in quella di « anatomia umana normale sistematica, istologia (biennale) ».

II. L'insegnamento della clinica ostetrico-ginecologica di cui al numero 16 è reso *biennale;*

III. La denominazione dell'insegnamento di cui al n. 19 « clinica oculistica e semeiotica oftalmica (annuale) » è modificata in quella di « clinica oculistica e oftalmoscopia clinica (annuale) »;

IV. L'insegnamento di cui al numero 28 « biologia generale (annuale) » è sostituito con quello di « embriologia generale e genetica (annuale) ».

Art. 38 (già 36). — Il numero delle materie, nelle quali lo studente deve prendere iscrizione e superare gli esami durante tutto il corso della Facoltà di medicina e chirurgia, attualmente stabilito in ventiquattro, è modificato in ventidue.

Art. 52 (già 50). — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. La denominazione: « Scuola di perfezionamento nelle malattie del ricambio » è sostituita con quella di: « Scuola di perfezionamento nelle malattie del ricambio e dell'apparato digerente ».

La durata del corso attualmente stabilita in « anni tre » è modificata in « anni due » e conseguentemente anche l'internato nella clinica medica è ridotto ad anni due.

II. La denominazione della « Scuola di perfezionamento in odontoiatria » è sostituita con quella di « Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentale ».

La dicitura del titolo VII: « Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale » è sostituita con quella di « Ordinamento della Facoltà di scienze ».

Art. 53 (già 51). — È sostituito con il seguente:

« La Facoltà di scienze comprende i seguenti insegnamenti:

*a*) per il conseguimento della laurea in matematica applicata:

1. analisi algebrica;
2. analisi infinitesimale;
3. geometria analitica e proiettiva;
4. geometria descrittiva;
5. meccanica razionale;
6. meccanica superiore;
7. analisi superiore;
8. geometria superiore;
9. matematiche complementari;
10. matematica finanziaria ed attuariale;
11. fisica matematica;
12. fisica sperimentale;
13. fisica teorica;
14. fisica tecnica;
15. elettrotecnica generale;
16. astronomia;
17. geodesia;
18. disegno a mano libera;
19. chimica generale ed inorganica;
20. chimica organica;
21. chimica fisica;
22. elettrochimica;
23. geografia fisica e fisica terrestre;
24. statistica;

*b*) per il conseguimento della laurea in chimica industriale:

1. analisi algebrica;
2. analisi infinitesimale;
3. geometria analitica e proiettiva;
4. geometria descrittiva;
5. meccanica razionale;
6. matematiche;
7. fisica sperimentale;
8. fisica teorica;
9. fisica tecnica;
10. disegno a mano libera;
11. chimica generale ed inorganica;
12. chimica organica;
13. chimica industriale organica ed inorganica;
14. chimica fisica;
15. elettrochimica;
16. analisi chimica qualitativa;
17. analisi chimica quantitativa ed industriale;
18. materie coloranti e preparazioni organiche industriali;
19. chimica agraria;
20. macchinario e costruzioni per industrie chimiche;
21. batteriologia industriale;
22. botanica;
23. zoologia;
24. geologia;
25. mineralogia;
26. petrografia;
27. statistica;
28. diritto industriale;
29. chimica biologica;
30. fisiologia;
31. farmacologia, chemioterapia e tossicologia;

*c*) per il conseguimento della laurea in scienze naturali:

1. matematica;
2. disegno a mano libera;
3. fisica sperimentale;
4. chimica generale ed inorganica;
5. chimica organica;
6. chimica fisica;
7. elettrochimica;
8. analisi chimica qualitativa;
9. analisi chimica quantitativa;
10. chimica agraria;
11. batteriologia industriale;
12. botanica;
13. zoologia;
14. anatomia e fisiologia comparata;
15. anatomia e fisiologia umana;
16. biologia generale;
17. geologia;
18. mineralogia;
19. geografia fisica e fisica terrestre;
20. paleontologia;
21. petrografia;
22. statistica;
23. chimica biologica;
24. fisiologia;
25. patologia generale;
26. patologia vegetale;

*d*) per il conseguimento della laurea in fisica applicata:
1. analisi algebrica;
2. analisi infinitesimale;
3. geometria analitica e proiettiva;
4. geometria descrittiva;
5. meccanica razionale;
6. meccanica superiore;
7. analisi superiore;
8. geometria superiore;
9. matematiche complementari;
10. fisica matematica;
11. fisica sperimentale;
12. fisica teorica;
13. fisica tecnica;
14. elettrotecnica generale;
15. astronomia;
16. geodesia;
17. disegno a mano libera;
18. chimica generale ed inorganica;
19. chimica organica;
20. chimica fisica;
21. elettrochimica;
22. analisi chimica qualitativa;
23. mineralogia;
24. geografia fisica e terrestre;

*e*) per il conseguimento della laurea in matematica e fisica applicate:
gli stessi insegnamenti stabiliti per il conseguimento della laurea in fisica applicata, meno quello di elettrotecnica generale e più quello di geologia ».

Dopo l'art. 53 (già 51) viene inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 54. — Per alcuni degli insegnamenti di cui all'articolo precedente, la Facoltà può usufruire dei corsi di altre Facoltà e di altri Istituti superiori ».

Art. 55 (già 52). — È sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento della laurea in matematica applicata lo studente deve iscriversi e superare gli esami, durante il quadriennio, in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 53, lettera *a*) ».

Art. 56 (già 54). — È sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento della laurea in chimica industriale lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quinquennio in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 53, lettera *b*).

Sono però obbligatorie le esercitazioni di chimica analitica qualitativa, di chimica analitica quantitativa, di chimica analitica industriale, di preparazioni organiche industriali e di chimica industriale.

Lo studente che non abbia superato gli esami pratici di chimica analitica qualitativa, di chimica analitica quantitativa, di chimica analitica industriale, di preparazioni organiche non potrà essere ammesso agli esami orali corrispondenti ed alle esercitazioni dell'anno successivo di corso ».

Art. 57 (già 56). — È sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento della laurea in scienze naturali lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quadriennio in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 53, lettera *c*).

Dovrà inoltre frequentare per un biennio un laboratorio di scienze naturali e per un anno altri due laboratori di scienze naturali ».

Dopo l'articolo predetto sono aggiunti due nuovi articoli:

« Art. 58. — Per conseguire la laurea in fisica applicata lo studente deve iscriversi e superare gli esami, nel quadriennio, in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 53, lettera *d*).

Lo studente dovrà inoltre frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno due laboratori di materie di cui al precedente comma.

Art. 59. — Per conseguire la laurea in matematica e fisica applicate lo studente deve iscriversi e superare gli esami nel quadriennio in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 53, lettera *e*).

Lo studente dovrà inoltre frequentare per un anno il laboratorio di fisica ».

Art. 61 (già 59). — Il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'esame di laurea in matematica applicata, in scienze naturali, in chimica industriale, in fisica applicata e in matematica e fisica applicate (laurea mista), consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento tratto dalle materie indicate per il conseguimento della laurea richiesta, e trasmessa dal candidato al preside della Facoltà venti giorni prima della prova d'esame, e di tre temi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo studente ed un professore della Facoltà e comunicato venti giorni prima dell'esame ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per la laurea in matematica e fisica applicate, l'esame di laurea sarà preceduto da una prova scritta su argomento di matematica, attinente ai programmi di scuole medie ».

Dopo l'art. 62 (già 60) è aggiunta, con il relativo programma la seguente:

« *Scuola di perfezionamento in matematiche applicate.*

Art. 63. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

analisi matematica;
geometria;
storia e critica della matematica;
fisica sperimentale e teorica;
fisica chimica;
scienze naturali.

Le lezioni avranno forma di conferenze e potranno essere svolte con esercitazioni ed esperienze.

Il corso della scuola è annuale.

Art. 64. — Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati della Facoltà di scienze e delle scuole di ingegneria.

Art. 65. — Agli iscritti che abbiano frequentato la Scuola e superato l'esame finale complessivo di coltura, sarà rilasciato un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 304, *foglio* 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 202.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 42.

**Descrizione tecnica del francobollo ordinario da L. 3,70.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 4 settembre 1930, n. 1297, che autorizza l'emissione di francobolli postali ordinari del valore di L. 3,70;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il francobollo ordinario da L. 3,70 è stampato col sistema fotocalcografico su carta filigranata con Corona Reale ed ha le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 × 21.

La vignetta rappresenta la Lupa Romana allattante i gemelli Romolo e Remo, in chiaro su fondo scuro. In alto, a destra di chi guarda, figura la leggenda « Poste Italiane » e in basso, sopra una fascia a mezzo tono, risultano lo Scudo Sabaudo e il Fascio Littorio a sinistra, e l'indicazione del valore « Lire 3,70 » a destra.

Una linea scura incornicia tutto il disegno.

Il colore usato nella stampa è il viola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 304, *foglio* 116. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 203.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 43.

**Descrizione tecnica del francobollo da L. 10 per posta aerea.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 8 agosto 1930, n. 1266, che autorizza l'emissione del francobollo per posta aerea da L. 10;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il francobollo per posta aerea da L. 10 è stampato col sistema fotocalcografico su carta filigranata con Corona Reale ed ha le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 × 21.

La vignetta rappresenta un cavallo alato, in chiaro su fondo scuro. In basso, a sinistra di chi guarda, risulta il nome « Italia », sotto ad esso la leggenda « Posta aerea » ed a destra l'indicazione del valore « Lire 10 »; il tutto bianco su fondo scuro.

Una linea scura riquadra il disegno.

Il colore usato nella stampa è il carminio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 304, *foglio* 117. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 204.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1931, n. 45.

**Nuove concessioni di temporanea importazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea dei materiali metallici, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alla fabbricazione di calzascarpe, verniciati o nichelati.

Quantità ammessa all'importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo accordato per la riesportazione: due anni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della concessione prevista dall'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 119.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 205.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1847.
**Provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Leprignano (Roma);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere al ricovero delle persone di condizione povera rimaste senza tetto nel rione Paraterra dell'abitato di Leprignano (Roma) in conseguenza dei danni causati da movimenti franosi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:
*a*) a costruire alloggi popolari nel numero strettamente indispensabile;
*b*) ad eseguire i necessari lavori di adattamento negli edifici comunali utilizzabili per abitazioni.
Alla spesa relativa, entro il limite di L. 250.000, si provvederà sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 114.* — MANCINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1931.
**Revoca dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 3945, col quale fra gli altri il sig. Soria Roberto fu Emilio venne autorizzato a continuare l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;
Vista la lettera, in data 9 gennaio 1931-IX, n. 6066, con la quale S. E. il Prefetto di Firenze ha comunicato che il predetto agente di cambio essendo venuto a trovarsi in gravi imbarazzi finanziari è risultato insolvente nella liquidazione di Borsa del mese di dicembre u. s.;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 31 dicembre 1930-IX il sig. Soria Roberto è revocato dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

(220)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1931.
**Proroga della gestione straordinaria dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani in Perugia.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1930, col quale fu prorogato fino al 31 corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'« Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani » in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(221)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1930.

**Norme concernenti l'amministrazione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in Predappio Nuova per i danneggiati dalla frana.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 17 aprile 1925, n. 473, 18 marzo 1926, n. 562, e 23 giugno 1927, n. 1111, recanti provvedimenti per lo spostamento dell'abitato di Predappio;

Ritenuta l'opportunità di determinare le modalità di amministrazione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in Predappio Nuova per alloggio delle persone rimaste senza tetto in seguito alla frana;

Decreta:

Art. 1.

I ricoveri stabili costruiti a cura e spese dello Stato nella sede dell'abitato di Predappio Nuova in base alle leggi sopracitate, nonchè le aree sulle quali i ricoveri stessi sono costruiti, sono ceduti in proprietà gratuitamente, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti, al comune di Predappio Nuova per essere assegnati in uso alle persone rimaste senza tetto in seguito alla frana, e che siano in condizioni finanziarie che loro non consentano di procurarselo diversamente.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile, con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato. Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei terreni e delle costruzioni e in esso saranno indicati la condizione attuale di queste e lo stato di abitabilità.

Effettuata la cessione saranno a carico del Comune tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai ricoveri ed alle aree.

Art. 2.

Qualora, dopo fatta l'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo a norma dell'art. 1, rimangano alloggi disponibili, questi potranno essere assegnati dal podestà ad altre famiglie bisognose di ricovero, con preferenza a quelle più numerose e di comprovate condizioni economiche modeste.

Art. 3.

In caso di morte dell'assegnatario, il podestà provvederà alla nuova assegnazione dando la preferenza al coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni dell'assegnatario stesso.

Art. 4.

Il Comune non potrà alienare le aree e i ricoveri ad esso ceduti senza la preventiva autorizzazione da parte del Prefetto, da concedersi caso per caso, sentita l'Intendenza di finanza, e previa dimostrazione, da parte del Comune, dell'opportunità della vendita per fini di pubblico interesse.

Il Prefetto stabilirà anche la destinazione da darsi al ricavato delle singole vendite.

Art. 5.

Effettuata la cessione delle aree e dei ricoveri al Comune, sono di competenza del podestà, la concessione, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo alle aree ed ai ricoveri.

Art. 6.

Gli assegnatari dei ricoveri devono pagare al Comune, a decorrere dalla data di immissione in possesso, un canone mensile di affitto in relazione al numero, all'ampiezza ed all'esposizione degli ambienti occupati. Potranno essere temporaneamente esonerate dal pagamento del canone le famiglie che si trovino in istato di assoluta indigenza.

I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta del podestà, dal Prefetto, il quale determina altresì quali famiglie possono essere esonerate dal pagamento dell'affitto ed il periodo dell'esenzione.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal Prefetto.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

Art. 7.

Agli assegnatari, compresi quelli esonerati dal pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona conservazione degli alloggi, nonchè alla loro manutenzione ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricovero in dipendenza di mancata o trascurata manutenzione. È vietato agli assegnatari di sub-locare gli alloggi, ovvero di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme e il mancato pagamento dei canoni di affitto, producono la decadenza della concessione, che viene dichiarata dal podestà.

Il podestà ha diritto di fare effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti nei ricoveri per constatarne lo stato di conservazione e manutenzione.

Art. 8.

È fatto obbligo a tutti gli assegnatari di assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine presso l'Istituto all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assicurazione è fatta a favore del comune di Predappio Nuova e la relativa polizza deve essere depositata presso il Comune stesso prima della consegna dell'alloggio.

Art. 9.

Tutti i provvedimenti deferiti al podestà dal presente decreto saranno adottati con regolari deliberazioni, da rendersi esecutive nei modi di legge.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*:
LEONI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX*
*Registro n. 1 Lavori Pubblici, foglio n. 298* - G. ROSSI.

(225)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1931.

**Determinazione della nuova percentuale di aumento delle indennità da corrispondersi per gli immobili danneggiati dalla guerra.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;
Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785, a firma propria e del Ministro per le finanze;
Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1929, n. 3034, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1929, registro 8 Lavori Pubblici, foglio 159;
Vista la relazione 19 gennaio 1931 della Commissione di cui al citato decreto Interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al quindicesimo giorno dalla data del presente decreto del 270 % per le provincie di Ancona, Bari, Belluno, Brescia, Forlì, Lecce, Mantova, Napoli, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Taranto, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago) nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina.
Le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: DI CROLLALANZA.

(226)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-28056.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Isidoro Saranz di Angelo, nato a Monfalcone il 6 gennaio 1903 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soranzo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Isidoro Saranz è ridotto in « Soranzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7334)

N. 11419-28060.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Saranz di Angelo, nata a Monfalcone il 28 aprile 1900 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soranzo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Saranz è ridotto in « Soranzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7335)

N. 11419-28058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Virginia Saranz di Angelo, nata a Monfalcone il 27 gennaio 1906 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soranzo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Virginia Saranz è ridotto in « Soranzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7336)

N. 11419-33196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lucia Schwarz in Ara di Benedetto Emilio, nata a Trieste il 6 luglio 1901 e residente a Bologna, via San Vitale n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la iduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sforza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Lucia Schwarz in Ara è ridotto in « Sforza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7337)

N. 11419-31099.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alice Scoch di Giuseppe, nata a Monfalcone il 7 agosto 1906 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gnnaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alice Scoch è ridotto in « Scocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7338)

N. 11419-29375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Skuk di Giovanni, nato a Trieste il 29 gennaio 1900 e residente a Roma, viale del Re n. 78, p. 4°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Skuk è ridotto in « Scocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7339)

N. 11419-33636.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Stopnisek fu Emilio, nato a Trieste il 29 giugno 1903 e residente a Monfalcone, Case Spaini n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stopani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Stopnisek è ridotto in « Stopani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Graziella Geromet in Stopnisek di Emma, nata il 20 novembre 1906, moglie;
2. Lidia di Emilio, nata il 10 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7340)

---

N. 11419-29987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mario Tavcar di Giovanni, nato a Trieste il 6 marzo 1900 e residente a Monfalcone-Porto, via C. Cosulich, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tauceri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mario Tavcar è ridotto in « Tauceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Maria Zanin in Tavcar di Giuseppe, nata il 3 marzo 1903, moglie;
2. Silva Carmen di Giuseppe, nata il 1° settembre 1924, figlia;
3. Elvia Maria di Giuseppe, nata il 4 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 maggio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7341)

---

N. 2698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Perucich Matteo fu Andrea e di Marincevich Filomena, nato a Curzola (Jugoslavia) il 22 aprile 1906 e residente a Lagosta (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Perucich Matteo fu Andrea è ridotto in « Petrucci ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Alberti.

(31)

---

N. 2697.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Mamut Pietro fu Emilio e fu Trescovich Maria, nato a Stagno (Jugoslavia) il 5 dicembre 1895 e residente a Lagosta (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Manti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Mamut Pietro fu Emilio è ridotto in « Manti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Mamut Maria nata Kleiner, nata ad Orebich (Jugoslavia) l'8 luglio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato

decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(32)

N. 2855.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Perucich Giacomo fu Giacomo e fu Depolo Francesca, nato a Curzola (Jugoslavia) il 13 agosto 1869 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perucci »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Perucich Giacomo fu Giacomo è ridotto in « Perucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Perucich Anna, nata Rozbowsky, nata a Curzola (Jugoslavia) il 20 marzo 1872, moglie;

Perucich Marcella, nata a Curzola l'8 settembre 1908, figlia;

Perucich Anna, nata a Curzola il 26 novembre 1911, figlia;

Perucich Michele, nato a Curzola il 13 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: VACCARI.

(175)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 21 gennaio 1931-IX, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, concernente la fusione dell'Istituto romano cooperativo con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(227)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1732, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(228)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 28 gennaio 1931, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse di ancoraggio.

(229)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 gennaio 1931, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1801, recante norme per la sistemazione finanziaria e per il controllo amministrativo-contabile del Registro italiano navale ed aeronautico.

(230)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 84.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 2 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bellomo Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 420, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(223)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Approvazione di nomine sindacali.**

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 19 gennaio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

1. Avv. Emilio Balletti a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Ascoli Piceno.
2. Dante Caporali a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Trapani.
3. Giordano Genovesi a segretario del Sindacato provinciale fascista salariati e braccianti di Livorno.

(222)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 15-16 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di agosto 1926.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 15-16 del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio - Anno IV (1926) supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| | | CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.** | | |
| 31-5-1926 | Chile Exploration Company, a Borough of Manhattan, New York. | Marchio di fabbrica per rame in lingotti, barre per trafilare, barre sagomate, billette, lastre e pani. | 33756 | 6-8-1926 |
| 28-6-1926 | The Long-Bell Lumber Company, a Kansas City Missouri (S.U.A.). | Marchio di fabbrica per legnami lavorati quali tronchi, travi, filagne, tavoloni, assi, pali, telai, porte e imposte. | 33755 | 6-8-1926 |
| | | CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.** | | |
| 12-7-1926 | The British & American Salmon Curing Company, Limited, a Londra. | Marchio di fabbrica per pasta di pesce. | 33809 | 18-8-1926 |
| 1-7-1926 | Vincenzo Bugari e Emilio Morichi, a Falconara Marittima (Ancona). | Marchio di fabbrica per gelati. | 33833 | 26-8-1926 |
| 8-6-1926 | Ditta Modesto Gallone, a Milano. | Marchio di fabbrica per margarina. | 33774 | 9-8-1926 |
| 17-7-1926 | Ditta Pistono & Daverio, a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini e confetti. | 33814 | 19-8-1926 |
| 10-7-1926 | Ditta Fratelli Razzano Minoli & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini, cioccolato, caramelle e confetture. | 33813 | 19-8-1926 |
| 5-7-1926 | Ditta Fratelli Razzano Minoli & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini. | 33821 | 21-8-1926 |
| 5-7-1926 | Ditta Fratelli Razzano Minoli & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini. | 33822 | 21-8-1926 |
| 12-7-1926 | Rowntree and Company, Limited, a York, Yorkshire (Gran Bretagna). | Marchio di fabbrica per cacao, cioccolato, confetti di cioccolato, confetti, gelatine da tavola, cedrate, sugo di limone, confetti duri di burro e zucchero. | 33808 | 18-8-1926 |
| 24-7-1926 | Alfredo Sovera, a Genova. | Marchio di fabbrica per estratto di carne. | 33831 | 26-8-1926 |
| 5-7-1926 | Fabbrica Cioccolato & Affini P. A. Streglio & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini e pirottini con cioccolato. | 33810 | 18-8-1926 |
| 5-7-1926 | Fabbrica Cioccolato & Affini P. A. Streglio & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per cioccolatini e pirottini con cioccolato. | 33817 | 19-8-1926 |
| | | CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** | | |
| 2-7-1926 | Donatello Bigozzi, a Rufina (Firenze). | Marchio di fabbrica per vino. | 33827 | 21-8-1926 |
| 2-7-1926 | Donatello Bigozzi, a Rufina (Firenze). | Marchio di fabbrica per vino. | 33828 | 21-8-1926 |
| 7-6-1926 | Industrie Vinicole Italiane « Noè » di Giuseppe Savoretti, a Torino. | Marchio di fabbrica per vino vermouth. | 33758 | 6-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| | | Classe IV. — **Olii e grassi non commestibili saponi e profumerie.** | | |
| 21-7-1926 | « S.A.S.F.A.L. », Società Anonima Saponeria Figli di Francesco Agosti, a Legnano (Milano). | Marchio di fabbrica per saponi comuni da bucato. | 33866 | 29-8-1926 |
| 20-7-1926 | Aldo De Bernardi, a Torino. | Marchio di fabbrica per saponette, ciprie e profumerie. | 33816 | 19-8-1926 |
| 10-7-1926 | Ilma Liverani, a Torino. | Marchio di fabbrica per liquidi, polveri e creme per lucidare calzature; cere per uso industriale e saponi. | 33807 | 18-8-1926 |
| 16-7-1926 | Società Anonima V. Lo Faro & Co., a Genova. | Marchio di fabbrica per sapone. | 33843 | 27-8-1926 |
| 18-6-1926 | « Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese - Fabbrica di Profumerie, Saponi e Glicerine, a Milano. | Marchio di fabbrica per saponi da bucato. | 33 86 | 12-8-1926 |
| 18-6-1926 | « Sirio » Società Anonima Oleificio Pavese - Fabbrica di Profumerie, Saponi e Glicerine, a Milano. | Marchio di fabbrica per saponi da bucato. | 33787 | 12-8-1926 |
| 29-7-1926 | Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova. | Marchio di fabbrica per petrolio e suoi derivati, usati come carburanti, illuminanti e lubrificanti. | 33852 | 28-8-1926 |
| 29-7-1926 | Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova. | Marchio di fabbrica per petrolio e suoi derivati, usati come carburanti, illuminanti e lubrificanti. | 33853 | 28-8-1926 |
| 29-7-1926 | Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova. | Marchio di fabbrica per petrolio e suoi derivati, usati come carburanti, illuminanti e lubrificanti. | 33854 | 28-8-1926 |
| 3-7-1926 | Ditta Comm. A. Tedesco & Figli, a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). | Marchio di fabbrica per profumo. | 33835 | 26-8-1926 |
| | | Classe V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.** | | |
| 18-6-1926 | Claudio Carpi, a Milano. | Marchio di fabbrica per ganci di giunzione per cinghie. | 33788 | 12-8-1926 |
| 24-7-1926 | Società Metallurgica Giacomo Corradini, a Napoli. | Marchio di fabbrica per lega di bronzo. | 33849 | 27-8-1926 |
| 9-7-1926 | Angelo Ghez - Stabilimento per l'Industria della Gomma e Macchinario Affine, a Roma. | Marchio di fabbrica per gomma elastica comunque lavorata e macchinario per la lavorazione della gomma. | 33838 | 26-8-1926 |
| 7-7-1926 | The National Tube Company, a Pittsburgh, Pennsylvania (S.U.A.). | Marchio di fabbrica per tubi e tubazioni metalliche e raccordi metallici per tubi e tubazioni | 33819 | 19-8-1926 |
| 31-7-1926 | Società Anonima Carlo Mangini, a Pavia. | Marchio di fabbrica e commercio per macchine, apparecchi, strumenti, suppellettili ed accessori vari per uso scientifico o sanitario e per uso di altre industrie. | 33855 | 28-8-1926 |
| 23-6-1926 | Mario Serra, a Cavaglià, (Novara). | Marchio di fabbrica per utensili ed arnesi per muratori, arrotini, scalpellini, falegnami, tappezzieri, orefici, bottai, cebrai, carradori e seggiolai, spaccalegna, agricoltori, macellai, sellai, calzolai, per molini, forgie, officine meccaniche ed ogni altra arte e mestiere ed arnesi da cucina e per uso casalingo. | 33768 | 7-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| 25-6-1926 | Società Italiana Metallurgica Elettrolitica (S.I.M.E.), a Milano. | Marchio di fabbrica per metallo da fusione, d'apporto per saldature, in polvere, in barre, lastre o comunque laminato o trafilato, in pezzi grezzo o lavorato, nonchè articoli fabbricati con tale metallo, quali bombole, recipienti e tubi. | 33793 | 14-8-1926 |
| 11-8-1926 | Lodovico Stautz, a Milano. | Marchio di fabbrica per tosatrici e forbici. | 33778 | 9-8-1926 |
| 23-7-1926 | Società Anonima « Il Vomero », a Milano. | Marchio di fabbrica per macchine trebbiatrici. | 33869 | 29-8-1926 |
| 25-6-1926 | Thomas Ward & Son Limited, a Warrington (Gran Bretagna). | Marchio di fabbrica per coltelleria ed utensili da taglio. | 33796 | 14-8-1926 |
| 7-7-1926 | Worthington Pump and Machinery Corporation, a New York. | Marchio di fabbrica per motori, materiali da pompa, pompe e compressori. | 33836 | 26-8-1926 |
| 7-7-1926 | Worthington Pump and Machinery Corporation, a New York. | Marchio di fabbrica per motori e materiale a pompa e pompe. | 33837 | 26-8-1926 |
| | | CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.** | | |
| 26-6-1926 | Estewan Cocconcelli, a Milano. | Marchio di fabbrica per apparecchi e dispositivi comandabili di orologeria, a motore o ad elettromagnete, destinati a commutare, invertire, scambiare circuiti elettrici o gruppi di circuiti elettrici. | 33795 | 14-8-1926 |
| 28-7-1926 | Ulderico Giomi, a Grosseto. | Marchio di fabbrica per quadri per avvisatori automatici e parti relative. | 33851 | 28-8-1926 |
| 26-6-1926 | Antonio Negromanti, a Milano. | Marchio di fabbrica per tessuti ed apparecchi elettrici ed elettrotermici. | 33812 | 19-8-1926 |
| 17-7-1926 | North East Electric Co., a Rochester, New York. | Marchio di fabbrica per messe in moto elettriche per motori a combustione interna, impianti di illuminazione elettrica, impianti per accensione elettrica, trombe elettriche per segnalazioni, motori elettrici per usi generali ed indicatori di velocità. | 33825 | 21-8-1926 |
| 23-7-1926 | Antonio Venturini, a Piacenza. | Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici ed accessori relativi. | 33867 | 29-8-1926 |
| 23-7-1926 | Antonio Venturini, a Piacenza. | Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici ed accessori relativi. | 33868 | 29-8-1926 |
| | | CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.** | | |
| 19-6-1926 | Società Anonima Unione Italiana Cementi, a Torino. | Marchio di fabbrica per cemento. | 33763 | 7-8-1926 |
| | | CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** | | |
| 4-6-1926 | Carlo Ajrola, a Torino. | Marchio di fabbrica per miscela di liquido combustibile per motori. | 33772 | 9-8-1926 |
| 30-7-1926 | Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co., a Stoccolma. | Marchio di fabbrica per apparecchi di riscaldamento; apparecchi da cucina; apparecchi per saldare (comprese lampade saldatrici) funzionanti con combustibili solidi, liquidi o gassosi, od elettricamente e parti | 33857 | 28-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| | | di detti apparecchi; stufe di riscaldamento per bagni; forni da pane; stufe per arrostire; riscaldatori per ferri da stiro; forni e stufe a gas; forni per cementazione; stufe per essicatoi; forni di fusione; forni di ricottura; forgie; mobili casalinghi; suppellettili da cucina; graticole; apparecchi di cottura a vapore; macchine per la preparazione del caffè, recipienti per cucina; ferri da stiro; tritacarne; lampade ed altri apparecchi di illuminazione; tostini; macchine per la torrefazione del caffè; macinini da caffè; macchine da lavaggio; cucine economiche; focolari ed apparecchi estintori. | | |
| 26-7-1926 | Aladdin Industries, Limited, a Londra. | Marchio di fabbrica per lampade a cherosina, lampade a petrolio, stufe a petrolio, loro parti ed accessori. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 457449). | 33850 | 27-8-1926 |
| 16-6-1926 | Ditta A. Croci & Farinelli, a Milano. | Marchio di fabbrica per candele per motori a combustione interna. | 33811 | 19-8-1926 |
| 8-6-1926 | Silvio Duranti, a Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno). | Marchio di fabbrica per apparecchi di riscaldamento a nafta per forni da pane. | 33773 | 9-8-1926 |
| 23-6-1926 | Officine Krefft di H. Eicken, a Milano. | Marchio di fabbrica per cucine economiche, cucine a gas e stufe. | 33791 | 14-8-1926 |
| 23-6-1926 | Officine Krefft di H. Eicken, a Milano. | Marchio di fabbrica per cucine economiche, cucine a gas e stufe. | 33792 | 14-8-1926 |
| 15-7-1926 | Ditta Fratelli Santini, a Ferrara. | Marchio di fabbrica per caffettiere espresso, a filtro, a caduta d'acqua, napoletane e simili, lampade, fanali, proiettori, fari ad acetilene di ogni uso e sistema, articoli di illuminazione ad olio, petrolio, candele, ad acetilene ed elettrici, articoli casalinghi e chincaglierie e simili merci in metallo, comprese le loro parti ed accessori. | 33841 | 27-8-1926 |
| 14-6-1926 | S.C.A.T.E. - Società Costruzione Apparecchi Termo Elettrici, a Brescia. | Marchio di fabbrica per apparecchi termo elettrici. | 33779 | 9-8-1926 |
| | | **Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.** | | |
| 24-7-1926 | Marco Tullio Barzini, a Camerino (Macerata). | Marchio di fabbrica per giocattoli. | 33848 | 27-8-1926 |
| 5-7-1926 | Società « Vat » Di Bernhardt & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per bambole, parti di bambole, articoli di feltro, panno e stoffa per decorazioni ed abbigliamento, articoli di cotillon. | 33818 | 19-8-1926 |
| 20-5-1926 | The Hartmann Trunk Company, a Racine, Wisconsin (S.U.A.). | Marchio di fabbrica per bauli. (Già registrato negli Stati Unii d'America al n. 130068). | 33761 | 7-8-1926 |
| 9-7-1926 | Gröninger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano). | Marchio di fabbrica per stoviglierie in alluminio; stoviglie in alluminio o parzialmente in alluminio, senz'orlo pesanti; articoli di alluminio; polvere per la pulitura dell'alluminio. | 33801 | 18-8-1926 |
| 9-7-1926 | Gröninger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano). | Marchio di fabbrica per stoviglierie in alluminio; stoviglie in alluminio o parzialmente in alluminio senz'orlo semipesante, ed articoli in alluminio. | 33800 | 14-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| 9-7-1926 | Gröninger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano). | Marchio di fabbrica per stoviglierie in alluminio; stoviglie in alluminio o parzialmente in alluminio, senz'orlo, extrapesanti ed articoli di alluminio. | 33802 | 18-8-1926 |
| 9-7-1926 | Gröninger F.lli Kunze S. A., a Paderno Dugnano (Milano). | Marchio di fabbrica per stoviglierie in alluminio, stoviglie in alluminio o parzialmente in alluminio, con orlo ed articoli di alluminio. | 33803 | 18-8-1926 |
| 8-11-1923 | Manifattura Italiana Alluminio, a Omegna (Novara). | Marchio di fabbrica per oggetti manufatti di alluminio. | 33771 | 9-8-1926 |
| 21-7-1926 | Emanuele Merra, a Milano. | Marchio di fabbrica per apparecchi per la preparazione istantanea del caffè ed accessori come: caldaie, fornelli, robinetti, distributori, mescolatori, tazze, piattelli, filtri e tubi. | 33865 | 29-8-1926 |
| | | CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.** | | |
| 20-7-1926 | Ditta Fratelli Gulienetti, a Roma. | Marchio di fabbrica per spazzolini per denti. | 33845 | 27-8-1926 |
| | | CLASSE XII — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.** | | |
| 14-7-1926 | Ditta Cagliani & Marazza, a Milano. | Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori. | 33861 | 29-8-1926 |
| 2-7-1926 | Francesco Cesarini, a S. Pietro all'Olmo (Milano). | Marchio di fabbrica per museruole, collari, guinzagli, bardature e frustini. | 33797 | 14-8-1926 |
| 14-7-1926 | Ditta Adolfo Lenzi & Figlio, a Cecina (Pisa). | Marchio di fabbrica per biciclette. | 33859 | 28-8-1926 |
| 23-7-1926 | Ercole Soster, a Tombetta, Verona. | Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori. | 33870 | 29-8-1926 |
| | | CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** | | |
| 12-7-1926 | Società Cucirini Cantoni Coats, a Milano. | Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti. | 33840 | 26-8-1926 |
| 2-6-1926 | De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano. | Marchio di fabbrica per tessuti di cotone stampato. | 33769 | 7-8-1926 |
| 23-6-1926 | De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano. | Marchio di fabbrica per tessuti di cotone stampati. | 33794 | 14-8-1926 |
| 12-7-1926 | De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei Tessuti Stampati Anonima, a Milano. | Marchio di fabbrica per tessuto di cotone stampato. | 33805 | 18-8-1926 |
| 2-6-1926 | Enrico Vincenzo Mazzarelli & Enrico Ernesto Castelli, a Torino. | Marchio di fabbrica per filati di cotone e filati di lana; maglierie di cotone e di lana e manufatti di cotone e di lana. | 33757 | 6-8-1926 |
| 2-7-1926 | Ditta Giuseppe Rivetti & Figli, a Biella (Novara). | Marchio di fabbrica per stoffe di lana pettinata, cardata e miste, fantasia e tinte in pezze, da uomo e da donna. | 33834 | 26-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| | | CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi** | | |
| 12-6-1926 | Ditta M. Becchio & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per berretti e cappelli. | 33760 | 6-8-1926 |
| 19-6-1926 | Ditta M. Becchio & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per berretti e cappelli. | 33762 | 7-8-1926 |
| 14-7-1926 | Società Anonima G. B. Borsalino fu Lazzaro & C. - Fabbrica di Cappelli ad Alessandria. | Marchio di fabbrica per cappelli. | 33858 | 28-8-1926 |
| 20-7-1926 | Gilardi Fino, a Chieri (Torino). | Marchio di fabbrica per coperte di seta e cotone. | 33815 | 19-8-1926 |
| 10-7-1926 | Società Anonima Primario Tacchificio Italiano, a Milano. | Marchio di fabbrica per tacchi di legno per calzatura per signora. | 33804 | 18-8-1926 |
| 2-7-1926 | Gisberto Vallaguzza, a Milano. | Marchio di fabbrica per bretelle, giarrettiere, cinture e simili. | 33799 | 14-8-1926 |
| | | CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** | | |
| 21-6-1926 | S. A. Agenzia Generale Italiana Farmaceutici, a Milano. | Marchio di fabbrica per prodotto medicinale ricostituente. | 33789 | 12-8-1926 |
| 12-7-1926 | The Dentinol & Pyorrhocide Co. Inc., a New York. | Marchio di fabbrica per prodotto antisettico e germicida per il trattamento della piorrea e delle malatie delle gengive e prodotti chimici per uso medicamentoso. | 33823 | 21-8-1926 |
| 12-7-1926 | The Dentinol & Pyorrhocide Co., Inc., a New York. | Marchio di fabbrica per preparato per la cura della piorrea alveolare gengivite e gengive sanguinanti e retratte e prodotti chimici medicamentosi e farmaceutici. | 33824 | 21-8-1926 |
| 9-7-1926 | Carlo Di Gaeta, a Salerno. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33839 | 26-8-1926 |
| 21-7-1926 | Giovanni Giannotti, a Nova Siri (Potenza). | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33864 | 29-8-1926 |
| 21-6-1926 | Belisario Gianotti, Luigi Alzona e Angelo Artom, a Torino. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33765 | 7-8-1926 |
| 21-6-1926 | Belisario Gianotti, Luigi Alzona e Angelo Artom, a Torino. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33766 | 7-8-1926 |
| 21-6-1926 | Belisario Gianotti, Luigi Alzona e Angelo Artom, a Torino. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico | 33767 | 7-8-1926 |
| 19-6-1926 | Società Esercizio Farmacie e Specialità Medicinali di E. Granelli & C., a Torino. | Marchio di fabbrica per specialità medicinale. | 33764 | 7-8-1926 |
| 5-6-1926 | « I.C.O. », Istituto Chimico Opoterapico, a Bologna. | Marchio di commercio per termometri da febbre e siringhe da iniezioni. | 33751 | 6-8-1926 |
| 14-7-1926 | Società Anonima Ledoga - Prodotti Chimici e Farmaceutici - Reparto Lepetit Farmaceutici, a Milano. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33862 | 29-8-1926 |
| 16-6-1926 | Ditta Dott. I. Mantovani, a Rimini (Forlì). | Mrchio di fabbrica per specifico per curare le otiti medie, acute e croniche. | 33783 | 12-8-1926 |
| 7-6-1926 | Primaro Istituto Nazionale Ortopedico (P.i.n.o.t.) di Mario Moletta, a Torino. | Marchio di fabbrica per apparecchi ortopedici e loro parti. | 33759 | 6-8-1926 |
| 17-7-1926 | Ditta Prodotti Specializzati Dott. R. Morelli & C., a Firenze. | Marchio di fabbrica per prodotto medicinale contro le affezioni dell'apparato respiratorio. | 33826 | 21-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| 17-7-1926 | Ditta Prodotti Specializzati Dott. R. Morelli & C., a Firenze. | Marchio di fabbrica per prodotto medicinale contro le affezioni dell'apparato respiratorio. | 33829 | 21-8-1926 |
| 23-6-1926 | « La Nuova Farmaceutica », a Bologna. | Marchio di fabbrica per caramelle o altre confetture contenenti medicinali calmanti del sistema nervoso. | 33752 | 6-8-1926 |
| 23-6-1926 | « La Nuova Farmaceutica », a Bologna. | Marchio di fabbrica per prodotto medicinale tonico. | 33753 | 6-8-1926 |
| 23-6-1926 | « La Nuova Farmaceutica », a Bologna. | Marchio di fabbrica per caramelle ed altre confetture a base di sostanze rinforzanti. | 33754 | 6-8-1926 |
| 26-7-1926 | Gustavo Orlandi, a Carrara. | Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico. | 33856 | 28-8-1926 |
| 20-7-1926 | Silvio Passerini, a Maderno (Brescia). | Marchio di fabbrica per specialità medicinale. | 33846 | 27-8-1926 |
| 20-7-1926 | Silvio Passerini, a Maderno (Brescia). | Marchio di fabbrica per specialità medicinale. | 33847 | 27-8-1926 |
| 22-6-1926 | Luigi Ressi, a Bergamo. | Marchio di fabbrica per preparato terapeutico per la cura delle malattie dell'occhio. | 33790 | 12-8-1926 |
| 11-6-1926 | Ditta Ettore Severi, a Grosseto. | Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico. | 33775 | 9-8-1926 |
| 11-8-1926 | Ditta Ettore Severi, a Grosseto. | Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico. | 33776 | 9-8-1926 |
| 11-6-1926 | Ditta Ettore Severi, a Grosseto. | Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico. | 33777 | 9-8-1926 |
| 19-7-1926 | Angela Tacchini, a Milano. | Marchio di fabbrica per polvere per guarire il morbo del pollame. | 33863 | 29-8-1926 |
| 26-6-1926 | Tesio Maria, a Racconigi (Cuneo). | Marchio di fabbrica per tintura antisciatica. | 33770 | 7-8-1926 |
| 22-7-1926 | Società Anonima Vaccaro, a Genova. | Marchio di fabbrica per specifico contro le zanzare ed altri insetti. | 33832 | 26-8-1926 |
| 17-7-1926 | Max Wiesel, a Roma. | Marchio di fabbrica per termometri clinici. | 33844 | 27-8-1926 |
| | | CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.** | | |
| 7-7-1926 | Ditta Curbis & Barbera, a Milano. | Marchio di fabbrica per liquido lucidatore e sgrassatore di mobili e di altri oggetti verniciati. | 33798 | 14-8-1926 |
| 16-7-1926 | Thos Parsons e Sons, a Londra. | Marchio di fabbrica per sostanze chimiche usate nelle industrie, nella fotografia, negli studi fisico-chimici, come anticorrosivi, comprendenti colori, vernici, smalti, lacche giapponesi, e di altre specie, pigmenti e colori fini da pittura. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 418848). | 33842 | 27-8-1926 |
| | | CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** | | |
| 15-6-1926 | Giuseppe Brenti, a Milano. | Marchio di fabbrica per preparato contro gli afidi e gli altri insetti delle piante. | 33780 | 9-8-1926 |
| 15-6-1926 | Giuseppe Brenti, a Milano. | Marchio di fabbrica per prodotti medicamentosi per le piante. | 33781 | 12-8-1926 |

| DATA del deposito | TITOLARE | NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere | Numero del marchio | DATA della trascrizione |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-1926 | Giuseppe Brenti, a Milano. | Marchio di fabbrica per preparato contro l'altica ed il pidocchio nero delle barbabietole, la tignuola delle viti, la mosca olearia ed altri insetti. | 33782 | 12-8-1926 |
| 10-7-1926 | Ilma Liverani, a Torino. | Marchio di fabbrica per liquidi, polveri e creme per lucidare metalli comuni e preziosi, specchi, porcellane, marmi ed affini. | 33806 | 18-8-1926 |
| 8-7-1926 | Stabilimento Chimico Industriale F. A. Pibernik, a Fiume. | Marchio di fabbrica per lisciva liquida ed in polvere. | 33830 | 21-8-1926 |
| 7-7-1926 | Wonder Mist Polisk Trustees, a Melrose, Massachusetts (S.U.A.). | Marchio di fabbrica per prodotti per lavare e pulire le finestre ed altri oggetti, comprese le automobili, mobili, oggetti d'argento e di metallo. | 33820 | 19-8-1926 |
| | | CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.** | | |
| 14-1-1926 | Ditta Coda Maffiotti & Cia., a Biella (Novara). | Marchio di commercio per chincaglierie, mercerie, filati, maglierie, giocattoli, saponi profumi ed articoli di cancelleria. | 33860 | 28-8-1926 |
| 16-6-1926 | Ditta N. Zanconi & C., a Macerata. | Marchio di fabbrica per auto, motori, cicli, accessori, pezzi di ricambio, gomme, benzine, petroli e lubrificanti. | 33784 | 12-8-1926 |
| 16-6-1926 | Ditta N. Zanconi & C., a Macerata. | Marchio di fabbrica per auto, motori, cicli, accessori, pezzi di ricambio, gomme, benzine, petroli e lubrificanti. | 33785 | 12-8-1926 |

*Nota.* — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 14 novembre 1930 - Anno IX

*Il direttore*: A. IANNONI.

(187)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

### Concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;
Visti i Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1595, ed 11 dicembre 1930, n. 1635, ed il decreto Ministeriale 30 novembre 1930;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali menzionati nell'elenco allegato al presente decreto e per il numero dei posti indicati nello stesso elenco per ciascun Tribunale.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli avvocati, i procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, i quali abbiano, rispettivamente, gli avvocati quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni ed i ragionieri dieci anni.
L'esercizio della funzione di magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo vale pel computo dell'anzianità come esercizio professionale.
Per gli aspiranti ex combattenti e per quelli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 la durata del prescritto esercizio professionale è ridotta alla metà.
Gli aspiranti debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale per il cui ruolo concorrono.

Art. 3.

Gli aspiranti per parteciparc al concorso debbono farne domanda al Ministro per la giustizia in carta da bollo da lire cinque e pre-

sentarla, con i relativi documenti, entro il 16 marzo 1931, al presidente del Tribunale nel cui ruolo chiedono di essere iscritti.

Questo termine è perentorio.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui ruolo l'aspirante chiede di essere iscritto;

d) certificato da cui risulti la data di iscrizione nell'albo professionale.

Gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, qualora siano iscritti nell'albo rispettivamente da meno di sei ovvero di dieci anni, devono dimostrare di avere un effettivo esercizio professionale che, computato con il periodo di iscrizione nell'albo, raggiunga il termine di sei ovvero di dieci anni.

I professionisti che intendano computare come anzianità professionale di precedente esercizio della funzione di magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo devono comprovare tale esercizio.

Gli ex combattenti e gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, i quali intendano usufruire dell'abbreviazione alla metà della durata dell'esercizio professionale, devono unire alla domanda anche i documenti che comprovino tale loro qualità;

e) titoli e documenti che l'aspirante riterrà di esibire per dimostrare la particolare idoneità all'ufficio di amministratore giudiziario e, se del caso, i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto;

f) ricevuta comprovante il versamento eseguito al locale ufficio del registro della somma di lire cento se si tratta di domanda per l'iscrizione presso un Tribunale in città che sia sede di Corte d'appello, e di lire cinquanta negli altri casi.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, e non si tiene conto dei documenti irregolari.

Art. 4.

Le operazioni dei concorsi si svolgono secondo le norme stabilite dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Gli aspiranti che, oltre a risultare di specchiata moralità e condotta, siano ritenuti idonei all'ufficio di amministratore giudiziario, saranno graduati in ordine di merito per il ruolo al quale aspirano.

In caso di parità di merito è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, di combattente ovvero di iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Sindacati fascisti; secondo l'anzianità di iscrizione, e quindi la qualità di ex magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo o la maggiore anzianità professionale. A parità di condizioni, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli senza prole.

E' in facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire, secondo le circostanze ed in relazione al numero dei concorrenti appartenenti alle varie categorie, che nel formare le graduatorie si tenga conto della possibilità di una equa ripartizione di posti tra gli appartenenti alle categorie medesime.

Le graduatorie, approvate dal Ministro per la giustizia, saranno pubblicate nel Bollettino del Ministero della giustizia.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la giustizia saranno nominati amministratori giudiziari i primi classificati per ciascun ruolo nel numero dei posti assegnati al ruolo medesimo.

La nomina avrà la durata di un quinquennio.

Nel caso di rinuncia alla nomina e quando per qualsiasi altra causa i posti di un determinato ruolo non vengano conferiti a coloro che abbiano nella relativa graduatoria un collocamento più favorevole, saranno nominati amministratori giudiziari, per lo stesso ruolo, altrettanti concorrenti secondo l'ordine della detta graduatoria.

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX*
*Registro n. 197 Giustizia, foglio n. 11.* — Colonna.

*Elenco dei Tribunali per i quali vengono banditi i concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario e del numero dei posti messi a concorso per ciascun Tribunale* (Allegato al decreto Ministeriale 17 gennaio 1931-IX).

CORTE DI APPELLO DI ANCONA.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Ancona | numero | 25 |
| » Ascoli Piceno | » | 10 |
| » Macerata | » | 15 |
| » Pesaro | » | 12 |

CORTE DI APPELLO DI AQUILA.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Aquila | numero | 8 |
| » Avezzano | » | 6 |
| » Chieti | » | 8 |
| » Lanciano | » | 5 |
| » Pescara | » | 12 |
| » Sulmona | » | 4 |
| » Teramo | » | 8 |

CORTE DI APPELLO DI BARI.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Bari | numero | 35 |
| » Foggia | » | 20 |
| » Taranto | » | 18 |
| » Trani | » | 20 |

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Brindisi | numero | 18 |
| » Lecce | » | 30 |

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Bologna | numero | 45 |
| » Ferrara | » | 30 |
| » Forlì | » | 20 |
| » Modena | » | 25 |
| » Parma | » | 20 |
| » Piacenza | » | 15 |
| » Ravenna | » | 12 |
| » Reggio Emilia | » | 20 |

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Bergamo | numero | 35 |
| » Brescia | » | 35 |
| » Cremona | » | 30 |
| » Mantova | » | 30 |

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Cagliari | numero | 15 |
| » Lanusei | » | 3 |
| » Nuoro | » | 5 |
| » Oristano | » | 3 |
| » Sassari | » | 10 |
| » Tempio Pausania | » | 3 |

CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Caltagirone | numero | 5 |
| » Catania | » | 30 |
| » Modica | » | 5 |
| » Ragusa | » | 3 |
| » Siracusa | » | 8 |

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.

| | | |
|---|---|---|
| Tribunale di Castrovillari | numero | 3 |
| » Catanzaro | » | 10 |
| » Cosenza | » | 8 |
| » Gerace Marina | » | 4 |
| » Nicastro | » | 3 |
| » Palmi | » | 4 |
| » Rossano | » | 3 |
| » Vibo Valentia | » | 4 |

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE.

Tribunale di Arezzo numero 9
» Firenze » 65
» Grosseto » 9
» Livorno » 20
» Lucca » 25
» Pisa » 25
» Pistoia » 10
» Siena » 8

CORTE DI APPELLO DI GENOVA.

Tribunale di Genova numero 85
» Massa » 15
» San Remo » 15
» Savona » 20
» La Spezia » 20

CORTE DI APPELLO DI MESSINA.

Tribunale di Messina numero 25
» Patti » 3
» Reggio Calabria » 10

CORTE DI APPELLO DI MILANO.

Tribunale di Busto Arsizio numero 20
» Como » 25
» Milano » 250
» Pavia » 25
» Sondrio » 5
» Varese » 20

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.

Tribunale di Avellino numero 8
» Benevento » 5
» Campobasso » 12
» Napoli » 200
» Salerno » 25
» Santa Maria Capua Vetere » 12

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA.

Tribunale di Lagonegro » 3
» Matera » 3
» Melfi » 3
» Potenza » 3

CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

Tribunale di Agrigento numero 6
» Palermo » 40
» Sciacca » 3
» Termini Imerese » 3
» Trapani » 8

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA.

Tribunale di Caltanissetta numero 8
» Enna » 3
» Nicosia » 3

CORTE DI APPELLO DI ROMA.

Tribunale di Cassino numero 8
» Frosinone » 6
» Rieti » 3
» Roma » 120
» Velletri » 10
» Viterbo » 5

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.

Tribunale di Perugia numero 15
» Spoleto » 4
» Terni » 10

CORTE DI APPELLO DI TORINO.

Tribunale di Alessandria numero 25
» Aosta » 8
» Asti » 8
» Biella » 9
» Casale Monferrato » 10
» Cuneo » 15
» Ivrea » 4
» Novara » 15
» Pallanza » 15
» Torino » 100
» Vercelli » 8

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.

Tribunale di Capodistria numero 3
» Gorizia » 4
» Tolmezzo » 3
» Trieste » 20
» Udine » 25

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI FIUME.

Tribunale di Fiume numero 6
» Pola » 3
» Zara » 3

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

Tribunale di Belluno numero 8
» Padova » 35
» Rovigo » 15
» Treviso » 20
» Venezia » 40
» Verona » 30
» Vicenza » 20

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO.

Tribunale di Bolzano numero 12
» Rovereto » 7
» Trento » 10

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: Rocco.

(231)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.